

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
 - b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo III della predetta legge regionale;
 - c) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D.lgs 114/98.
3. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.
4. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi del Titolo IV del testo unico sopracitato si applica la regolamentazione particolare per queste previste.

Art. 2

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.
2. La durata della concessione dei posteggi per le aree mercatali, per le fiere e per i posteggi fuori dalle aree mercatali (singoli e raggruppati) è di dodici anni secondo quanto previsto dal documento unitario.
3. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.
4. Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa area mercatale un numero di posteggi superiore a quelli indicati nel documento unitario, secondo i tempi indicati da quest'ultimo.

Art. 3

Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
3. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
6. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
7. Nelle aree mercatali o fieristiche durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: l'autorizzazione commerciale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta di esercizio e il modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano previsti, la relativa attestazione annuale in originale, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo nonché la ricevuta del pagamento dell'occupazione del suolo pubblico. L'operatore che risulta sprovvisto durante l'esercizio delle operazioni di vendita dei documenti previsti dal presente comma, o anche uno solo di essi, fatta salva più grave violazione, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a € 300,00.
8. Nei casi previsti dal precedente comma 7, consegue sempre l'obbligo di presentare entro il termine di 10 giorni dalla data della contestazione o della notificazione dell'addebito all'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, i/documenti/i non esibiti all'atto del controllo. In caso di mancata presentazione, ovvero di presentazione oltre il predetto termine, la sanzione è da € 150,00 a € 450,00.
9. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art. 4

Subingresso

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).
3. Il subingresso deve essere comunicato con Scia, che deve essere inoltrata prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa. Il titolo originario dovrà essere restituito al Comune.
4. Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.
5. Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare).

6. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Art. 5

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della predetta legge;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata scia da parte degli eredi;
 - f) per mancato utilizzo del posteggio nelle fiere per due edizioni consecutive.
2. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio comporta la decadenza di diritto della concessione di quest'ultimo.

Art. 6

Canoni e tributi

1. Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e delle altre tasse e/o tributi, secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti.

TITOLO II - DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 7

Istituzione dei mercati

1. Il Consiglio dell'Unione istituisce, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 3, i mercati e ne stabilisce:
 - a. l'ampiezza complessiva;
 - b. la periodicità e i giorni di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato;
 - d. l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - e. le eventuali tipologie merceologiche;
 - f. il numero complessivo dei posteggi;
 - g. i posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 8

Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 secondo la

graduatoria predisposta dall'Ufficio competente, dopo avere espletato preliminarmente le procedure di cui all'articolo 19.

2. L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale nonché da quanto previsto nel documento unitario.
3. La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità previste dal bando comunale pubblicato all'albo pretorio.
4. Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria per finalità di pubblicità notizia.

Art.9

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Nell'ambito di ogni mercato può essere riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli, fino ad un massimo del 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare.
2. I posteggi vengono assegnati agli imprenditori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite nell'articolo precedente.
3. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, dando priorità agli operatori del settore alimentare.
4. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, all'imprenditore agricolo stagionale si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, in proporzione alla durata dell'attività.

Art. 10

Modalità di occupazione del posteggio

1. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento.

rt. 11

Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali

1. Nelle aree mercatali è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero dell'area, in modo da garantire la sicurezza agli operatori ed agli utenti, nonché per motivi igienico - sanitari. Sono ammessi i mezzi di pronto intervento. L'inosservanza al divieto di transito all'interno di dette aree è sanzionata dal corrispondente articolo del codice della Strada vigente.
2. Durante le ore di vendita ogni rifornimento di merce ai banchi deve essere effettuato a mano.

Art. 12

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati possono scambiarsi reciprocamente il posteggio solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'Ente.

2. L'istanza, sottoscritta da entrambi gli operatori, dovrà contenere le motivazioni dello scambio e le dichiarazioni di accettazione allo scambio del posteggio.

Art. 13

Ampliamento posteggio - Migliorie

1. L'operatore che, anche a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggior ingombro, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne preventiva richiesta scritta all'Ente. In caso di accoglimento verranno modificate le dimensioni del posteggio, adeguando la relativa concessione ed il relativo canone.
2. Nel caso di autoveicoli attrezzati come punti vendita se l'ampliamento non risulta possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni, eventualmente vacante, nell'ambito dello stesso settore merceologico o anche in altre aree del territorio.
3. Nel caso in cui si renda vacante, per qualsiasi motivo, un posteggio nell'ambito del mercato, l'Ente, dopo avere valutato eventuali razionalizzazioni degli assetti e dell'efficienza del mercato, pubblica all'albo pretorio un avviso con il quale chiede a tutti gli operatori interessati di formulare apposita domanda.
4. La ridefinizione delle assegnazioni viene operata sulla base delle graduatorie formulate ai sensi delle disposizioni vigenti, tenendo conto delle disponibilità dei posteggi effettivamente vacanti nello stesso mercato.
5. Le domande devono essere inoltrate entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio dell'ente.
6. I posteggi che si rendano liberi nell'ambito di questa procedura, vengono assegnati contestualmente, a coloro che hanno fatto domanda, nel rispetto della graduatoria.

Art. 14

Divieto di cessione del posteggio

1. E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di subingresso. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

Art. 15

Spostamento – soppressione – trasferimento – sospensione

1. L'area mercatale nei giorni e negli orari destinati allo svolgimento del mercato non potrà essere concessa per lo svolgimento di altre attività o manifestazioni che comportino la totale o parziale sospensione del mercato o che comunque ne pregiudichino il regolare svolgimento, fatte salve le eventuali esigenze di carattere straordinario

Art. 16

Periodi ed orari dei mercati - effettuazione di mercati straordinari – prolungamento orario mercati

1. Il mercato si svolge, di norma, nella sola fascia mattutina il giorno di:
 - lunedì ad Olmeneta
 - martedì a Grontardo
 - mercoledì a Corte de' Frati

Gli orari ordinari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, sono stabiliti dal Sindaco di ciascun comune con propria ordinanza.

2. I mercati non si svolgono nei giorni di Natale - Capodanno e Pasqua.

Art. 17

Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti

1. Qualora, entro quindici minuti dall'inizio delle operazioni di vendita, non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, quest'ultimo sarà assegnato per quel giorno ad un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui al D.Lgs 114/98 e che dovrà essere esibita in originale.
2. I concessionari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e, fatto salvo cause di forza maggiore, saranno considerati assenti.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, comunemente detta "spunta", è effettuata direttamente dal personale della Polizia Locale o personale comunale in caso di assenza del vigile, sulla base di un'apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio, tenuta ed aggiornata a cura dei competenti Uffici comunali. A parità di presenze si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche
4. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al preventivo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo alla superficie concessa, con le modalità e secondo le tariffe vigenti. Il mancato pagamento preventivo non consente l'occupazione.
5. La situazione delle presenze temporanee nei mercati verrà aggiornata mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.
6. In caso di mancanza di operatori appartenenti ad un settore merceologico, le operazioni di spunta non terranno conto della destinazione merceologica del posteggio.
7. Non si dà luogo al riconoscimento di alcun punto di presenza agli operatori "spuntisti" che:
 - a. risultino assenti;
 - b. non siano presenti per qualsiasi motivo all'orario d'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi;
 - c. si siano presentati senza avere con sé le merci e le attrezzature per l'allestimento del banco;
 - d. non abbiano effettuato il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
8. Nel caso in cui lo spuntista occupi un posteggio senza attendere la formale assegnazione da parte del personale addetto, pur avendone diritto, soggiace alla sanzione amministrativa fino a 300,00 €.
9. Gli operatori non in regola con i pagamenti del canone di occupazione di suolo pubblico non possono partecipare alle operazioni di "spunta".

Art.18

Assenze

1. I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del Mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. E' considerato assente l'operatore che non si presenta sul mercato entro trenta minuti dall'inizio delle operazioni di vendita. Gli Agenti della Polizia Municipale comunicano di volta in volta ai competenti Uffici i nominativi degli operatori assenti. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza.
3. In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine, il certificato medico.
4. La mancata partecipazione degli operatori che si sono dichiarati preventivamente disponibili ai mercati straordinari, prolungati e recuperati comporta l'applicazione, nei confronti dell'operatore medesimo, della sanzione pecuniaria da 100,00 € a 450,00 €, fatti salvi i casi previsti ai precedenti commi 2 e 3.

Art.19

Registrazione delle presenze

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione del titolare, oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale, carta di esercizio e/o modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo.

Art. 20

Cessazione della concessione del posteggio

1. La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca.

1.1 Scadenza

La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio.

1.2 Rinuncia

La concessione cessa in caso di rinuncia formale del titolare.

1.3 Decadenza

La concessione di posteggio decade, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, nei seguenti casi:

- a) revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
- b) qualora l'operatore incorra nuovamente in una delle ipotesi che hanno comportato la sospensione dal mercato da due a quattro giorni nel biennio successivo all'adozione del provvedimento disciplinare;
- c) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso.

1.4 Revoca della concessione di posteggio

La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse e di pubblica utilità senza oneri per l'Ente.

In caso di revoca, il titolare potrà ottenere un altro posteggio di analoghe dimensioni, nell'ambito del territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

L'assegnazione del nuovo posteggio sarà concessa compatibilmente con l'effettiva disponibilità, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi del Mercato eventualmente disponibili in quanto non assegnati, purchè non siano state avviate le procedure di assegnazione;

- b) nell'ambito dell'area di Mercato, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del Mercato ed il numero di posteggi in esso originariamente previsti;
 - c) nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica del territorio comunale.
2. Nei casi di rinuncia e decadenza della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

Art. 21

Provvedimenti disciplinari

1. I concessionari di posteggi sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, fatte salve le sanzioni pecuniarie:
- a) sospensione dal mercato per un giorno:
 - a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
 - a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine o in modo indecoroso;
 - a.3. per occupazione di superficie maggiore (inferiore al 33,33%) o diversa da quella assegnata;
 - a.4. per occupazione del posteggio oltre l'orario stabilito;
 - a.5. per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
 - a.6. per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali.
 - b) sospensione dal Mercato da due a quattro giorni:
 - b.1. per recidiva, nell'arco di due anni, nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a);
 - b.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
 - b.3. per turbamento dell'ordine del mercato;
 - b.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
 - b.5. per violazioni di norme di carattere igienico – sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.
 - b.6. per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - b.7. per il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
2. Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.
3. Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Municipale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Municipale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D.Lgs. 114/98 a cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente articolo al precedente comma 1, lettera b.
4. Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio, non può ottenere altre concessioni di posteggi nelle fiere e nei mercati dell'Ente se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

Titolo III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 22

Modalità di rilascio dell'autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento che intende avviare l'attività nei Comuni aderenti all'Unione, con le modalità previste dalla legge regionale .
2. Le domande in bollo devono contenere le seguenti dichiarazioni:
 - dati anagrafici e codice fiscale;
 - possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - settore o settori merceologici;
 - non possedere altre autorizzazioni in forma itinerante;
 - domicilio o recapito telefonico, indirizzo posta elettronica certificata, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora l'Ente non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Titolo V - FIERE

Art. 23

Istituzione delle fiere

1. L'istituzione delle fiere è deliberata dal Consiglio dell'Unione. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
 - a. le aree destinate alla fiera;
 - b. il numero complessivo dei posteggi;
 - c. il periodo di svolgimento della fiera;
 - d. ogni altra disposizione particolare (specializzazione, settori e tipologie merceologiche, posteggi riservati a produttori agricoli ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
2. L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno delle fiere e l'eventuale mantenimento nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal Responsabile del settore competente in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.
3. Nei casi d'urgenza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la rottura dei sottoservizi ecc..) lo spostamento potrà essere disposto dal Responsabile del settore competente.
4. Non si possono effettuare fiere nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua.
5. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazione previste dalla vigente normativa.
6. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicano gli articoli seguenti, nonché le altre norme del presente Regolamento, in quanto compatibili.
7. Gli orari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera con cui viene approvato.